



COMUNE DI RUFINA
(Città Metropolitana di Firenze)

**REGOLAMENTO GENERALE PER LA
GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI E
ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTEZIOSO**

Approvato con Deliberazione C.C. n. 55 del 30/07/2020 (emanato con Decreto Sindacale n. 26 del 27.08.2020) e successivamente modificato con Deliberazione C.C. n. 80 del 21.12.2023 (emanato con Decreto Sindacale n. 3 del 22.01.2014)



INDICE

CAPO I - LA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI	3
ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITÀ	3
ARTICOLO 2 - DEFINIZIONE DI ENTRATE.....	4
ARTICOLO 3 - DISCIPLINA DELLE ENTRATE.....	4
ARTICOLO 4 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE TARIFFE E DEI PREZZI	4
ARTICOLO 5 - AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI.....	5
ARTICOLO 6 - RESPONSABILI DELLE ENTRATE	5
ARTICOLO 7 - MODALITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	6
ARTICOLO 8 - SCADENZE DI PAGAMENTO	6
ARTICOLO 9 - SOSPENSIONE E DILAZIONE DEI VERSAMENTI.....	6
ARTICOLO 10 - RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA.....	6
ARTICOLO 11 - ATTO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO PER ENTRATE TRIBUTARIE.....	8
ARTICOLO 12 - ATTO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO PER ENTRATE PATRIMONIALI	8
ARTICOLO 13 - AVVIO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA	9
ARTICOLO 14 - INTERESSI	9
ARTICOLO 15 - RIMBORSI	9
ARTICOLO 16 - COMPENSAZIONI.....	10
ARTICOLO 17 - CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE	10
ARTICOLO 18 - SANZIONI TRIBUTARIE	10
ARTICOLO 19 - IMPORTI MINIMI.....	11
ARTICOLO 20 - ATTIVITÀ DI VERIFICA E DI CONTROLLO.....	11
ARTICOLO 21 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	12
CAPO II - ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTEZIOSO	12
ARTICOLO 22 - RAVVEDIMENTO OPEROSO	12
ARTICOLO 23 - ISTITUTO DELL' AUTOTUTELA	13
ARTICOLO 24 - RECLAMO-MEDIAZIONE	14
ARTICOLO 25 - EFFETTI DELL'ISTANZA DI MEDIAZIONE	14
ARTICOLO 26 - DIRITTO DI INTERPELLO.....	15
ARTICOLO 27 - PROCEDURA DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE	15



CAPO I - LA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà disciplinata dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in osservanza dei principi contenuti nella legge 27/07/2000 n. 212 recante disposizioni in materia di statuto di diritti del contribuente, regola le attività relative alla gestione delle entrate comunali, sia di natura tributaria che di natura patrimoniale, in conformità ai principi di efficienza, efficacia economica ed equità e trasparenza, nonché in aderenza alle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, le procedure che afferiscono agli atti esecutivi, di cui all'art. 1, comma 792 della legge 17 dicembre 2019, n. 160/2019.
3. La disciplina del presente regolamento attiene anche alla gestione delle dilazioni di pagamento e rateizzazioni, nonché delle procedure di riscossione coattiva di cui all'art. 1, commi 794 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. Non è inclusa, nella presente disciplina, la riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. La gestione delle attività inerenti alla riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.
6. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.
7. Il presente regolamento ha lo scopo di:
 - ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini, attraverso la semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi;
 - ottimizzare l'attività amministrativa dell'Ente Locale in ottemperanza ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;
 - individuare le competenze e le responsabilità in ordine alla gestione delle entrate, in osservanza alle disposizioni contenute nello statuto del comune e nel regolamento di contabilità;
 - potenziare la capacità di controllo e di verifica dei contribuenti dell'Ente Locale;
 - attuare una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione della fiscalità locale.



ARTICOLO 2 - DEFINIZIONE DI ENTRATE

1. Costituiscono entrate tributarie comunali le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o comunque aventi natura tributaria istituite e applicate dal Comune in base alla legge vigente.
2. Sono di natura tributaria le seguenti entrate:
 - IMU
 - TARI
 - TASI
 - IMPOSTA sulla PUBBLICITA' e diritto sulle PUBBLICHE
 - AFFISSIONI/Canone sugli Impianti e Mezzi Pubblicitari e. TASSA per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche
 - Imposta di Soggiorno/imposta di Sbarco
 - Imposta di Scopo
3. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma, quali canoni, proventi per l'uso e il godimento di beni comunali corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e servizi ed in genere ogni altra risorse la cui titolarità spetta al COMUNE e che deriva da relazioni giuridiche ed economico di natura contrattuale.

ARTICOLO 3 - DISCIPLINA DELLE ENTRATE

1. Le entrate tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri e le modalità per la verifica degli imponibili e per il controllo dei versamenti, i procedimenti per la emissione degli avvisi di liquidazione e di accertamento, le modalità per i versamenti, le disposizioni per la riscossione coattiva.
2. Le entrate di natura patrimoniale sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri per la determinazione dei canoni o dei corrispettivi anche in relazione ad una suddivisione del territorio comunale, le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni, le procedure di versamento e di riscossione, nonché quelle per la riscossione coattiva.

ARTICOLO 4 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE TARIFFE E DEI PREZZI

1. Entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, il Comune, mediante gli organi competenti stabiliti dalla vigente normativa, delibera le aliquote, le tariffe ed i prezzi entro i limiti previsti dalla legge e secondo le previsioni regolamentari in materia.
2. Se le norme che disciplinano le singole entrate non stabiliscono diversamente, in caso di mancata adozione di deliberazione nei termini di cui al comma precedente, si intendono prorogate le aliquote, le tariffe ed i prezzi vigenti.



ARTICOLO 5 - AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI

1. Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio dell'autonomia, il Consiglio Comunale, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna entrata, determina le tipologie di agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento.
2. Con la deliberazione di cui al precedente art.4, c.1, il Comune stabilisce anche la misura delle detrazioni, delle agevolazioni e delle riduzioni.
3. Eventuali e successive modificazioni dei regolamenti, dovute ad una variazione della norma ovvero a diverse esigenze di politica amministrativa, saranno adottate nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione ed avranno efficacia secondo quanto previsto dalla legge.

ARTICOLO 6 - RESPONSABILI DELLE ENTRATE

1. Sono responsabili:
 - delle entrate tributarie, i funzionari responsabili dei singoli tributi;
 - delle entrate relative a servizi a domanda individuale, i funzionari individuati dai singoli regolamenti, ovvero, in mancanza di specifica individuazione, i responsabili del servizio relativo;
 - per le altre entrate, i funzionari eventualmente individuati da singoli regolamenti, ovvero, in mancanza di tale specifica, i responsabili del servizio relativo.
2. Spetta alla Giunta Comunale la funzione di indirizzo e di programmazione al momento di assegnazione delle risorse specificamente assegnate con il Piano Esecutivo di Gestione.
3. Il responsabile dell'entrata:
 - segue, nell'ambito della gestione dell'entrata stessa, l'organizzazione dell'ufficio, la ricezione delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni, le riscossioni, l'informazione ai contribuenti, il controllo, l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni;
 - cura tutte le attività di progettazione, gestione e realizzazione per il conseguimento del risultato;
 - appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva ovvero sottoscrive le ingiunzioni di pagamento;
 - cura il contenzioso tributario;
 - dispone i rimborsi;
 - in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
 - esercita ogni altra attività, prevista dalla legge o dal regolamento, necessaria per l'applicazione del tributo o la gestione dell'entrata.
4. I responsabili dell'entrata contestano il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria mediante comunicazione scritta. La comunicazione è notificata al cittadino mediante messo comunale, raccomandata con ricevuta di ritorno e tramite PEC deve contenere l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della



somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, di termine ed organo competente per il riesame in autotutela ovvero per la ricezione dell'eventuale impugnativa del contribuente.

5. Per le comunicazioni e gli avvisi attinenti ad obbligazioni tributarie, il funzionario responsabile del tributo attua le procedure previste dalla legge e dai regolamenti attuativi.

ARTICOLO 7 - MODALITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

1. Ai fini della semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e fermo restando le diverse modalità eventualmente previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, in via generale qualunque somma spettante al comune può essere pagata, entro i termini stabiliti mediante:
 - a) versamento diretto alla Tesoreria Comunale
 - b) Versamenti nei conti correnti postali intestati al comune per specifiche entrate ovvero nel conto corrente postale intestato a Comune servizio tesoreria
 - c) Disposizioni, giroconto bonifici accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi a favore della tesoreria comunale (es. RID , F24)
 - d) ogni altra modalità di pagamento che l'innovazione tecnologica renderà possibile
2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lettera c) del comma precedente i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

ARTICOLO 8 - SCADENZE DI PAGAMENTO

1. Il pagamento deve essere effettuato, dai cittadini interessati, se non fissato per legge, entro la data di scadenza riportata negli atti , nei bollettini o nei documenti di riscossione emessi.

ARTICOLO 9 - SOSPENSIONE E DILAZIONE DEI VERSAMENTI

1. Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali e/o cause esterne del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.

ARTICOLO 10 - RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA

1. La riscossione delle entrate avviene secondo il disposto normativo e dei singoli regolamenti attuativi.
2. Il Comune riscuote le proprie entrate (tributarie e patrimoniali), anche in modo coattivo:
 - In forma diretta dal Comune o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n.446/1997, che si avvalgono delle



- norme di cui al titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n.602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n.602 del 1973;
- mediante Agenzia delle Entrate / Riscossione (d'ora in poi indicato come ADER) nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016 n.193 convertito in legge 1 dicembre 2016 n.225. A tal fine il Consiglio Comunale adotta apposita deliberazione nella quale indica le entrate da affidare e la periodicità del ricorso all'ADER.
3. La riscossione, esercitata nelle forme previste dalla legislazione vigente, deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza. spetta al Consiglio Comunale la scelta della modalità di riscossione di cui al precedente comma.
 4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
 5. Nel caso di riscossione mediante ADER, i funzionari responsabili predispongono l'apposito ruolo, consistente in un elenco da trasmettersi all'agente della riscossione. L'iter procedurale per la riscossione da parte di ADER è previsto dalla normativa statale.
 6. I dirigenti dei servizi appongono il visto di esecutorietà per i ruoli principali e suppletivi previsti per la riscossione delle entrate di loro competenza.
 7. La riscossione coattiva, se non altrove disposto, è attuata secondo il combinato disposto dei decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, e del 28 gennaio 1988, n. 43 per tutti gli avvisi di accertamento riguardanti entrate tributarie emessi entro il 31/12/2019 e per tutte atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi entro il 31/12/2019
 8. Compete al dirigente del servizio tributi la formazione dei ruoli coattivi per le entrate per le quali lo specifico regolamento di gestione prevede la riscossione ai sensi del D.P.R. 602 del 1973;
 9. I ruoli vengono formati sulla base degli elenchi predisposti dai servizi che gestiscono le entrate. Gli elenchi, corredati dalla documentazione o dalla attestazione del dirigente che ne comprova il titolo per la riscossione, sono trasmessi al servizio tributi ogni centoventi giorni e, in ogni caso, almeno dodici mesi prima della prescrizione del credito.
 10. A i sensi dell'Articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli atti di accertamento delle entrate tributaria e gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali, costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari senza la preventiva notifica della cartella di pagamento ovvero dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;
 11. I regolamenti relativi alla gestione delle singole entrate possono prevedere la riscossione mediante ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. La relativa procedura è di competenza del dirigente del servizio che ha adottato la tale procedura.



ARTICOLO 11 - ATTO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO PER ENTRATE TRIBUTARIE

1. Gli atti di accertamento emessi per contestare violazioni relative ai tributi locali, nonché per l'irrogazione di sanzioni amministrative tributarie, devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli avvisi notificati ai sensi del comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, o l'indicazione di adozione delle disposizioni dettate dall'articolo 19, del D.Lgs. n. 472/1997, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie", nell'ipotesi in cui venga tempestivamente proposto ricorso.
3. Gli atti di accertamento devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo, idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
4. Il contenuto degli atti, di cui al comma precedente, è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, quando vengano ricalcolati gli importi dovuti, derivanti dagli atti di accertamento e dai relativi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
5. Gli avvisi di accertamento, indicati al comma 1, assumono la natura di titolo esecutivo trascorso il termine previsto dalla normativa vigente per la proposizione del ricorso. Non si provvede, pertanto, alla preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n.639/1910, né della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.

ARTICOLO 12 - ATTO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO PER ENTRATE PATRIMONIALI

1. L'atto di accertamento esecutivo relativo ad entrate di natura patrimoniale, emesso per il recupero coattivo delle entrate patrimoniali, deve essere notificato in conformità ai termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento delle somme indicate nell'atto medesimo, entro sessanta giorni dalla notifica, oppure, nell'ipotesi di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del D.Lgs. n. 150/2011.
3. L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale deve riportare l'indicazione che il medesimo rappresenta titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari; lo stesso deve, altresì, contenere l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva.
4. Le indicazioni riportate nell'atto di accertamento esecutivo patrimoniale sono replicate anche nei successivi avvisi da notificare al debitore, qualora si provveda al ricalcolo delle somme dovute.



5. L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale diviene titolo esecutivo trascorsi sessanta giorni dalla notifica, senza che sia necessaria la preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n.639/1910 o della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.

ARTICOLO 13 - AVVIO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA

1. Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per la proposizione del ricorso, in presenza di atti di accertamento esecutivi di natura tributaria, o trascorso il termine di sessanta giorni dalla notifica nell'ipotesi di atti di accertamento esecutivi di natura patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale provvede all'avvio delle procedure di riscossione coattiva.
2. Qualora le procedure di cui al precedente comma non siano gestite direttamente dal Comune, si procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione coattiva, come indicato negli atti di accertamento notificati, o ad altro soggetto incaricato, qualora l'ente ne abbia individuato uno diverso.
3. Qualora venga presentato ricorso avverso l'atto di accertamento notificato, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale verifica l'opportunità di procedere con la riscossione coattiva in pendenza di giudizio, valutando la natura del debitore ed il rischio di insoluto prima che l'atto contestato diventi definitivo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
4. Ai sensi del comma 792, lett. d) della Legge n. 160/2019, in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, non opera la sospensione di cui alla medesima disposizione di legge.

ARTICOLO 14 - INTERESSI

1. La misura annua degli interessi da applicarsi sia sulle somme dovute all'ente che per i rimborsi al contribuente, è stabilita nella misura corrispondente al vigente tasso di interesse legale maggiorato del 25%.

ARTICOLO 15 - RIMBORSI

1. Il rimborso di un tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del Servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato o dove esistono specifiche previsioni di legge. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
2. In deroga ad eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.
3. Sulle somme dovute a titolo di entrata, sia di natura tributaria che di natura non tributaria, sono calcolati gli interessi, con maturazione giorno per giorno, nella misura di cui all'art.



14, salvo diversa previsione normativa o regolamentaria relativa alla specifica entrata.

ARTICOLO 16 - COMPENSAZIONI

1. I contribuenti possono compensare i propri crediti con gli importi dovuti al comune per qualsiasi entrata comunale.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare all'Unità Operativa competente, una volta ricevuto dal Comune il provvedimento di accoglimento del rimborso con la quantificazione dell'importo riconosciuto a suo credito, apposita comunicazione contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando in credito riconosciuto.
3. L'ufficio competente provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.
4. L'ufficio competente, può provvedere, in autonomia a compensare i crediti con gli importi dovuti al comune per qualsiasi entrata comunale, previa comunicazione al contribuente.

ARTICOLO 17 - CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE

1. Compete al Funzionario responsabile dell'entrata tributaria o patrimoniale accordare rateizzazioni nel pagamento della specifica entrata, nel rispetto della normativa generale e dei seguenti criteri di indirizzo:
 - Importo minimo rateizzabile euro. 100,00
 - N° rate mensili:
 - a) per importi fino a euro 3.000,00 massimo 12 rate
 - b) per importi da euro 3.001,00 a euro 5.000,00 massimo 36 rate
 - c) per importi superiore a 5.001,00 massimo 48 rate
2. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di 6 mesi, nel corso del periodo di rateazione:
 - il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione
 - l'intero importo è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione
 - il carico non può più essere rateizzato.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 e 2 non si applicano nel caso in cui nel Regolamento dello specifico Servizio sia prevista una diversa disposizione in merito ai criteri e/o modalità di rateizzazione.

ARTICOLO 18 - SANZIONI TRIBUTARIE

1. In considerazione del disposto del comma 133, lettera 1) dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i criteri a cui uniformare l'applicazione delle sanzioni tributarie sono i seguenti:
 - la gravità della violazione commessa, anche in correlazione alla azione del contribuente per regolarizzare la propria posizione, nonché dell'azione del medesimo per



l'eliminazione ovvero per l'attenuazione delle conseguenze della violazione commessa;

- la personalità del trasgressore, desumibile anche dai suoi precedenti fiscali;
 - le condizioni economiche e sociali del trasgressore;
 - l'esclusione della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno all'Ente Locale;
 - l'attenuazione della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di adempimenti tardivi;
 - l'applicazione dei massimi previsti per la irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di evasione totale;
 - l'ulteriore inasprimento della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di recidiva;
 - l'applicazione della norma più favorevole al contribuente nel caso di violazioni commesse in un periodo in cui il precedente dettato legislativo stabiliva sanzioni di entità diversa.
2. L'irrogazione delle sanzioni compete al funzionario responsabile del tributo.
 3. Il sistema sanzionatorio è disciplinato da previsione normativa o regolamentaria relativa alla specifica entrata
 4. Per gli anni di vigenza del presente regolamento le sanzioni non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti a favore di un comune diverso.

ARTICOLO 19 - IMPORTI MINIMI

1. In considerazione della anti economicità delle attività istruttorie, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione del credito, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 20,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta;
2. Tale limite non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo;
3. Per i versamenti spontanei del contribuente, gli importi minimi sono stabiliti dai singoli regolamenti relativa alla specifica entrata,
4. In mancanza di previsione regolamentaria di cui al comma 3, per i versamenti spontanei del contribuente, l'importo minimo stabilito fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti, ai sensi dell'art. 25 della Legge 289 del 27.12.2002, è pari ad euro 10,00;
5. L'ufficio competente non dà seguito all'istanza di rimborso nè effettua rimborsi d'ufficio se l'importo del tributo, al netto di interessi, non supera euro 10,00;

ARTICOLO 20 - ATTIVITA DI VERIFICA E DI CONTROLLO

1. Spetta al responsabile di ciascuna entrata il controllo e la verifica dei pagamenti, delle denunce, delle dichiarazioni, delle comunicazioni e di tutti gli adempimenti posti in capo ai contribuenti e utenti dalla normativa e dai regolamenti che disciplinano le singole



entrate.

2. Al fine di limitare il contenzioso, il funzionario responsabile del procedimento, prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, di irrogazione della sanzione o dell'ingiunzione può invitare il contribuente o l'utente a fornire chiarimenti e/o dati ed elementi aggiuntivi per la determinazione della pretesa, indicandone il termine perentorio.
3. Il responsabile del procedimento, attraverso la razionalizzazione e la semplificazione dei procedimenti, ottimizza le risorse assegnate, verificando l'economicità di esternalizzare in parte o completamente le attività di controllo.
4. Le attività di controllo e verifica dei tributi comunali possono essere effettuate nelle forme associate previste dagli articoli 241 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

ARTICOLO 21 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Si rimanda alle specifiche disposizioni normative per quanto non specificamente previsto dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento e quelli relativi alle specifiche tipologia di entrata sono adottati dal Consiglio Comunale, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, ed entrano in vigore a far tempo dal 1[^] gennaio dell'anno della loro approvazione. Entro trenta giorni dalla loro approvazione o modificazione sono pubblicati sul sito del Ministero dell'Economia e Finanze tramite il Portale del Federalismo Fiscale
3. Tutte le modificazioni alla legislazione sulle entrate comunali si intendono automaticamente acquisite.

CAPO II - ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTEZIOSO

1. Ai fini del contenimento del contenzioso, l'ente adotta tutti i procedimenti ed assume tutte le misure utili a risolvere i contrasti che dovessero sorgere a seguito di notifica degli atti di accertamento.
2. Il funzionario responsabile del tributo effettua una valutazione della specifica situazione assumendo un approccio di tax compliance, in conformità ai principi dettati dallo Statuto dei diritti del Contribuente, di cui alla Legge n. 212/2000.

ARTICOLO 22 - RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. Per ravvedimento operoso si intende la possibilità di regolarizzare le violazioni ed omissioni tributarie, prima che le stesse siano constatate o siano iniziate ispezioni o verifiche od altre attività amministrative di cui l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, in via spontanea, con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento ed al tipo di violazioni commesse.
2. In relazione ad un parziale od omesso versamento, il contribuente può usufruire:
 - a) ravvedimento sprint: la sanzione è pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo se il contribuente paga quanto dovuto entro 14 giorni dalla scadenza;



- b) ravvedimento breve: la sanzione è pari all'1,5% se il contribuente paga quanto dovuto dal 15° al 30° giorno di ritardo dalla scadenza;
 - c) ravvedimento medio: la sanzione è pari all'1,67% se il contribuente paga dopo il 30° giorno ed entro il 90° giorno dalla scadenza;
 - d) ravvedimento lungo: la sanzione è pari al 3,75% se il contribuente paga quanto dovuto dopo il 90° giorno di ritardo ed entro 1 anno;
 - e) ravvedimento biennale: la sanzione è pari a 4,29% se il contribuente paga quanto dovuto con un ritardo superiore ad 1 anno ma entro 2 anni dalla scadenza;
 - f) ravvedimento ultra-biennale: la sanzione è pari al 5% se invece il contribuente regolarizza la propria posizione con un ritardo superiore a 2 anni.
3. Nel caso di omissione di presentazione di una dichiarazione, il contribuente può sanare tale omissione col versamento di:
- a) una sanzione del 5% (con un minimo di € 2,50) in caso di denuncia presentata entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione;
 - b) una sanzione del 10% (con un minimo di € 5,00) in caso di denuncia presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione.
 - c) una sanzione del 25% (con un minimo di € 12,50) 3 in caso di denuncia presentata dopo il 90° giorno e fino al 365;
 - d) una sanzione del 50% (con un minimo di € 25,00) 4 in caso di denuncia presentata dopo il 365° giorno.
4. Nel caso di dichiarazione infedele, anche qualora le infedeltà fossero incidenti sulla determinazione del tributo, il contribuente può sanare la propria posizione, presentando una nuova dichiarazione e provvedendo al pagamento di:
- a) una sanzione del 5,55% (con un minimo di € 5,55) in caso di rettifica della dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza prevista per la presentazione;
 - b) una sanzione del 6,25% (con un minimo di € 6,25) in caso di rettifica della dichiarazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - c) una sanzione del 7,14% (con un minimo di € 7,14) in caso di rettifica della dichiarazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione;
 - d) una sanzione del 8,33% (con un minimo di € 8,33) in caso di rettifica della dichiarazione oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.
5. Qualora sia già iniziata l'attività accertativa dell'Ente, la sanzione per omesso, parziale o tardivo versamento non potrà essere abbattuta.

ARTICOLO 23 - ISTITUTO DELL'AUTOTUTELA

1. In osservanza al principio di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza il Consiglio Comunale adotta il regolamento di autotutela per definire l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia alla imposizione, in considerazione di criteri di economicità relativi ed assoluti, definiti anche dal rapporto dei costi amministrativi connessi all'importo ritraibile dal tributo ovvero alla loro difesa.



2. Il Regolamento di Autotutela è adottato con apposita delibera del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 24 - RECLAMO-MEDIAZIONE

1. L'istituto del reclamo/mediazione è obbligatorio, ai sensi dell'art. 17- bis del D.Lgs. n. 546/1992, per gli atti di accertamento la cui sorte non supera € 50.000,00 (cinquantamila) e deve rappresentare una procedura volta all'esame preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso e della legittimità della pretesa tributaria, nel tentativo di evitare l'instaurarsi del contenzioso.
2. Per determinare il valore della controversia di cui al comma precedente, occorre considerare ogni singolo atto notificato, considerando il solo importo del tributo, senza sanzioni, interessi e eventuale accessorio.
3. Sono escluse le controversie con valore indeterminabile, ad eccezione delle liti in materia catastale, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992.
4. In conformità all'articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione, anche con la proposta di rideterminazione della pretesa, cosicché la presentazione del ricorso introduce automaticamente il procedimento di reclamo/mediazione, con sospensione dei termini di 90 giorni.
5. Poiché il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo, il procedimento di reclamo/mediazione è introdotto automaticamente con la presentazione del ricorso medesimo, purché presentato entro 60 giorni dalla notifica dell'atto che si intende impugnare.
6. Al termine della proposizione del ricorso/istanza di reclamo mediazione, si applicano le disposizioni relative alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
7. La sospensione dei termini per la presentazione del ricorso è finalizzata all'esame del reclamo e dell'eventuale proposta di mediazione, con l'obiettivo di evitare, in caso di esito positivo, che la causa sia portata a conoscenza del giudice tributario.

ARTICOLO 25 - EFFETTI DELL'ISTANZA DI MEDIAZIONE

1. Il ricorso è improcedibile, in conformità al comma 2, dell'articolo 17- bis, pertanto la costituzione in giudizio del ricorrente può avvenire solo dopo che sia decorso il termine per lo svolgimento dell'istruttoria.
2. Accertata l'ammissibilità dell'istanza, l'ufficio competente verifica l'impossibilità di procedere all'annullamento dell'atto impugnato, ma la contestuale possibilità di procedere alla mediazione.
3. Nell'ipotesi in cui le parti pervengano ad un accordo, con accoglimento della proposta di mediazione da parte del competente ufficio comunale o con accettazione del contribuente della proposta formulata dall'ente impositore, deve essere redatto apposito verbale, con l'indicazione degli importi dovuti dal contribuente e le modalità di pagamento.



4. In caso di mancato accoglimento della mediazione, il contribuente può proseguire con la procedura di ricorso, attraverso la costituzione in giudizio, in conformità alle disposizioni dettate dall'art. 22, del D.Lgs. n. 546/1992.
5. Qualora l'ufficio proceda all'accoglimento parziale della proposta di mediazione, il contribuente può comunque costituirsi in giudizio, nel rispetto delle disposizioni richiamate al comma 1, per avanzare pretese in ordine a quanto non concordato.
6. Al fine di instaurare il contenzioso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale, il ricorrente deve costituirsi in giudizio entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 546/1992.

ARTICOLO 26 - DIRITTO DI INTERPELLO

1. Il contribuente ha il diritto di interpello in relazione agli adempimenti tributari e/o al trattamento fiscale di fattispecie imponibili previsti dalla vigente normativa in materia di fiscalità locale, con il fine di conoscere anticipatamente l'orientamento dell'Ufficio Tributi/Entrate circa l'interpretazione di specifiche previsioni normative, utile a decidere il comportamento da tenere in ordine alla fattispecie medesima.
2. Il Regolamento per la disciplina dell'Istituto dell'Interpello è adottato con apposita delibera del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 27 - PROCEDURA DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 50, della legge n. 449/1997, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, come declinati nel presente regolamento.
2. Il Regolamento per l'Adesione all'Accertamento è adottato con apposita delibera del Consiglio Comunale